

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:

- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
- sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti;

considerando che occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 56, paragrafo 3 del regola-

mento (CEE) n. 822/87; che occorre considerare in particolare i limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round;

considerando che se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/97⁽⁴⁾, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 51.